

# OEPPV e il Criterio Costo/Efficacia

A domanda rispondono  
*Battista BOSETTI e Vito RIZZO*

*30 novembre 2018 dalle ore 11.30 alle ore 12.30*



**Vito RIZZO**  
*Avvocato ed Esperto*  
**ASMEL**



# Introduzione al Criterio Costo/Efficacia

# I principi UE e una possibile griglia

## Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

(...)

2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, **sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o **sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.**

# I principi UE e una possibile griglia

## Art. 96. (Costi del ciclo di vita)

1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:

**a) costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:**

- 1) costi relativi all'acquisizione;
- 2) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
- 3) costi di manutenzione;
- 4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;

**b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato.** Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.


# I principi UE e una possibile griglia

## Art. 96. (Costi del ciclo di vita)

(...)

2. Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, **le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la stazione appaltante impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati.** Per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali, il metodo deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a) essere basato su **criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori**. Se il metodo non è stato previsto per un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;
- b) **essere accessibile a tutte le parti interessate;**
- c) i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione è tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia.



# I principi UE e una possibile griglia

## Art. 96. (Costi del ciclo di vita)

(...)

3. L'**allegato XVIII** al presente codice contiene l'elenco degli atti legislativi dell'Unione e, ove necessario, degli atti delegati attuativi che approvano metodi comuni per la valutazione del costo del ciclo di vita.

# I principi UE e una possibile griglia

**Ai sensi dell'art.96, comma 1, lett.a)  
costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti**

**Efficacia Riuso**

**Efficacia Energetica**

**Efficacia Consegna**

**Efficacia Garanzia**

**Efficacia Rifiuti Riciclabili**

**Efficacia Smaltimento Rifiuti Non Riciclabili**

# I principi UE e una possibile griglia

**Ai sensi dell'art.96, comma 1, lett.a)  
costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti**

## **CRITERI ON/OFF per lo specifico appalto**

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...
- 4) ...
- 5) ...

# I principi UE e una possibile griglia

## **Ai sensi dell'art.96, comma 1, lett.b) costi legati ad esternalità ambientali**

(misure mediante criterio ON/OFF)

- 1) Adozione di misure di insonorizzazione acustica:
- 2) Certificazione di Qualità ISO 9001:
- 3) Certificazione di Qualità Ambientale ISO 14001:
- 4) Certificazione di Qualità SSL OHSAS 18001
- 5) Certificazione Anticorruzione:
- 6) (Da indicare per lo specifico appalto)\*\*
- 7) (Da indicare per lo specifico appalto)\*\*
- 8) (Da indicare per lo specifico appalto)\*\*



**Battista BOSETTI**  
*Socio Fondatore*  
*Bosetti Gatti & Partners s.r.l.*



# Question Time: il Criterio Costo/Efficacia



# I diversi criteri dell'OEPV

## **Che differenze ci sono tra OEPV con Costo/Efficacia e OEPV con Qualità/Prezzo?**

*Se prese isolatamente una dall'altra, le due versioni differiscono principalmente nel fatto che la prima (costo/efficacia) è basata su elementi tutti valutabili in termini numerici e oggettivi (seppure con formule varie), ovvero con riferimenti a metodologie predeterminate la cui applicazione porta a risultati identici chiunque sia il soggetto che le valuta; la seconda invece presenta inevitabilmente elementi che in prevalenza sono valutati secondo discrezionalità tecnica (in base al libero apprezzamento soggettivo, tecnicamente giustificato) di soggetti competenti (la Commissione giudicatrice).*



# I diversi criteri dell'OEPV

*In realtà, anche se potrebbe non essere consigliabile per non ingenerare equivoci e confusione, le due fattispecie possono coesistere nella stessa gara. Non si può escludere che taluni degli elementi di costo/efficacia si possano valutare in base alla discrezionalità tecnica qualora non esistano o non siano disponibili o forniti parametri numerici di riferimento, ma in questo caso siamo nel perimetro degli elementi tecnici dell'OEPV secondo il criterio qualità/prezzo e non nel perimetro del criterio costo/efficacia.*

*In altri termini la OEPV con il criterio qualità/prezzo potrebbe comprendere alcuni elementi tipici del criterio costo/efficacia (che a questo punto diventerebbe un sub-criterio).*

# I diversi criteri dell'OEPV

*In buona sostanza potrebbe si tratterebbe di una combinazione tra il criterio qualità/prezzo e il criterio costo/efficacia. Di tale possibilità è data evidenza nei formulari dei bandi comunitari (Simap - e.notices) che in relazione ai criteri di affidamento offre 4 opzioni:*

*Criterio del minor prezzo o del miglior prezzo o del solo prezzo:  
(universalmente nota e limitata in Italia a pochi tipi di appalto)*

**Figura 1**

\* II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

---

Criterio di qualità

Costo     Prezzo

# I diversi criteri dell'OEPV

***Criterio del miglior rapporto qualità/prezzo:***

***(anche questa universalmente nota e ad applicazione prevalente)***

**II.2.5) Criteri di aggiudicazione** **Figura 2**

I criteri indicati di seguito  
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

---

Criterio di qualità

	Criterio di qualità	Ponderazione	
1	Pregio architettonico	15	
2	Pregio ingegneristico	15	-
3	Organizzazione del cantiere	10	-

+  
e

Costo  Prezzo Ponderazione:

# I diversi criteri dell'OEPV

***Criterio del costo/efficacia  
(figura 3):***

***Criterio qualità/prezzo  
combinato col costo/efficacia  
(figura 4):***

**Figura 3**

\* II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito  
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

Criterio di qualità  
 Costo  Prezzo

	Costo	Ponderazione
1	Costo di acquisizione o costruzione	50
2	LCC	20
3	LCA	20
4	Termini di consegna o esecuzione	10

**Figura 4**

\* II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito  
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

Criterio di qualità

	Criterio di qualità	Ponderazione
1	Pregio architettonico	15
2	Pregio ingegneristico	15
3	Organizzazione del cantiere	10

Costo  Prezzo

	Costo	Ponderazione
1	Costo di costruzione / Acquisizione	20
2	LCC	5
3	LCA	5
4	Tempo di esecuzione o consegna	5

# I diversi criteri dell'OEPV

**Esempio di alcuni elementi di valutazione proporzionale nell'ambito del costo/efficacia**

	SEZIONE	Costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice	Art.96, comma 1, lett.a)	VALORE
A	EFFICACIA RIUSO	Utilizzo di materiale riciclato: 100% / 80% / 60% / < 40% / < 20% 100=10punti (x) da moltiplicare per il relativo quoziente (1x/0.8x/0.6x/0.4x/0.2x)	Art.96, comma 1, lett.a), punto 1	Max 10 punti
B	EFFICACIA ENERGETICA	Miglioramento prestazioni energetiche rispetto a quanto indicato in capitolato: 10% / 8% / 6% / < 4% / < 2% 100=10punti (x) da moltiplicare per il relativo quoziente (1x/0.8x/0.6x/0.4x/0.2x)	Art.96, comma 1, lett.a), punto 2	Max 10 punti
C	EFFICACIA CONSEGNA	Costi per la consegna e/o il trasporto (A/R): <50 km (1x) <200km (0.8x) <400km (0.6x) <800km (0.4x) <1000km (0.2x) >1000km (/) N.B. 10punti (x) da moltiplicare per il relativo quoziente	Art.96, comma 1, lett.a), punto 2	Max 10 punti
D	EFFICACIA GARANZIA	Garanzia ulteriore rispetto al periodo minimo (2 anni): +1 anno x n (max 10 anni)	Art.96, comma 1, lett.a), punto 3	Max 10 punti
E	EFFICACIA RIFIUTI RICICLABILI	Ritiro e smaltimento rifiuti riciclabili: 100% / 80% / 60% / < 40% / < 20% 100=10punti (x) da moltiplicare per il relativo quoziente (1x/0.8x/0.6x/0.4x/0.2x)	Art.96, comma 1, lett.a), punto 4	Max 10 punti
F	EFFICACIA SMALTIMENTO RIFIUTI NON RICICLABILI	Ritiro e smaltimento rifiuti non riciclabili: 100% / 80% / 60% / < 40% / < 20% 100=10punti (x) da moltiplicare per il relativo quoziente (1x/0.8x/0.6x/0.4x/0.2x)	Art.96, comma 1, lett.a), punto 4	Max 10 punti

# I diversi criteri dell'OEPPV

**Esempio di alcuni elementi di valutazione e di tipo switch (on/off)**

<b>Altre misure mediante criterio ON/OFF</b>		
<b>Assistenza post-vendita (laddove non prevista in Capitolato):</b>	Art.96, comma 1, lett.a), punto 3	<input type="checkbox"/> 1punto
<b>(Da indicare per lo specifico appalto)*</b>	Art.96, comma 1, lett.a),	<input type="checkbox"/> 1punto
<b>Costi legati a esternalità ambientali (misure mediante criterio ON/OFF)</b>	Art.96, comma 1, lett.b)	
<b>Adozione di misure di insonorizzazione acustica:</b>	Art.96, comma 1, lett.b)	<input type="checkbox"/> 1punto
<b>Certificazione di Qualità ISO 9001:</b>	Art.96, comma 1, lett.b)	<input type="checkbox"/> 1punto
<b>Certificazione di Qualità Ambientale ISO 14001:</b>	Art.96, comma 1, lett.b)	<input type="checkbox"/> 1punto
<b>Certificazione di Qualità SSL OHSAS 18001</b>	Art.96, comma 1, lett.b)	<input type="checkbox"/> 1punto
<b>Certificazione Anticorruzione:</b>	Art.96, comma 1, lett.b)	<input type="checkbox"/> 1punto
<b>(Da indicare per lo specifico appalto)</b>	Art.96, comma 1, lett.b)	<input type="checkbox"/> 1punto



# I diversi criteri dell'OEPV

*Affinché si tratti del criterio costo/efficacia non possono esserci spazi di ambiguità ai quali conseguano offerte basate su parametri e dati di base difformi tra di loro che non siano comparabili con oggettività indiscussa. È necessario che la documentazione di gara indichi i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo impiegato per la loro valutazione; metodi basati su criteri predeterminati, noti e comuni a tutti gli offerenti, oggettivi e verificabili; i dati richiesti devono poter essere forniti dagli offerenti con sforzo ragionevole con riferimenti ad atti emanati dalla Commissione europea o da organismi internazionali, da prassi o conoscenze tecniche comuni e accessibili agli offerenti con la normale diligenza.*

# Applicazioni del Costo/Efficacia (1)

**È possibile utilizzare il Costo/Efficacia per gli appalti ad alta intensità di manodopera e per i servizi sociali?**

*Vista la inequivocabile formulazione dell'art. 95, comma 3, del Codice che impone il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, la risposta è negativa nel senso che non è possibile utilizzare solo il «costo/efficacia».*

*Il «costo/efficacia» può essere eventualmente utilizzato come «sottocriterio» (per chi si cerca le complicazioni che si possono evitare) nell'ambito della componente economica (in sostituzione dell'elemento «prezzo») fermo restando il limite di 30 punti al peso della componente economica ai sensi dell'art. 95, comma 10-bis, del Codice.*

# Applicazioni del Costo/Efficacia (2)

**È possibile illustrare da un punto di vista pratico se e quando conviene adottare questa tipologia di appalto?**

*Più che di convenienza si dovrebbe parlare di opportunità. Questa tipologia di criterio è applicabile quando i criteri oggettivi diversi dal puro prezzo (o «costo di acquisizione») assumono rilievo sostanziale o prevalente. Nel caso ad esempio di opere pubbliche o di beni di lunga durata potrebbe essere conveniente per l'amministrazione adottare in tutto o in parte questo criterio al fine di valutare o stimare preventivamente i costi operativi e le spese correnti pluriennali, senza limitarsi al mero investimento iniziale per poi trovarsi scoperti nel corso della vita utile dell'opera (lo stato dei ponti e dei cavalcavia è il paradigma perfetto di queste omissioni).*

# Applicazioni del Costo/Efficacia (3)

## In quali casi si applica il costo/efficacia?

*Non esistono casi «tipizzati» nei quali applicare il criterio costo/efficacia.*

*In linea di principio i casi sono quelli dove ricorrono le condizioni citate nella risposta al quesito precedente.*

*Si noti che mentre il costo/efficacia può sempre sostituire il criterio del minor prezzo, non può sostituire il criterio qualità/prezzo dove questo è imposto come obbligatorio dall'art. 95, comma 3, del Codice.*



# La commissione di gara

## **Nel caso di criterio del Costo/Efficacia va nominata la Commissione di Gara?**

*Curiosamente l'art. 77, comma 1, del Codice dispone che «... limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice ...».*

*Se per «offerta economicamente più vantaggiosa» si intendono «tutte le offerte» secondo la definizione comunitaria e quella dell'art. 95, comma 2, del Codice la risposta sarebbe affermativa.*



# La commissione di gara

*Sennonché a tale conclusione si oppone l'avverbio «limitatamente» che circoscrive i casi nei quali è necessaria la nomina della Commissione ovvero alla sola aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel senso attribuito storicamente ma oggi fuorviante, ovvero sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Siccome l'imprecisione terminologica si perpetua in altre parti del Codice, nelle Linee guida di ANAC e in giurisprudenza, si deve concludere per una lettura restrittiva: ovvero che la Commissione giudicatrice è necessaria solo nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.*

*Per esclusione non è necessaria in caso del costo/efficacia che, come detto in precedenza, è caratterizzato da operazioni aritmetiche vincolate e non discrezionali.*



# La commissione di gara

***Dopo di che è ovvio che se nell'ambito dei criteri del miglior rapporto qualità/prezzo è introdotto, com'è possibile (anche se non consigliabile) anche alcuni aspetti legati al costo/efficacia, la necessità della Commissione persiste, ma non con riferimento al costo/efficacia bensì con riferimento agli elementi di qualità a valutazione discrezionale.***

***Si dissente dalle Linee guida ANAC n. 5 (punto 3 della premessa) dove si ammette la Commissione autonoma per le gare che prevedono l'attribuzione di un punteggio secondo criteri basati sul principio on/off. In realtà per queste gare, ma anche per quelle che prevedono l'attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri aritmetici senza valutazione discrezionale, può omettersi del tutto la Commissione giudicatrice.***

***Del resto un ricorso sul punto difetterebbe della cosiddetta «prova di resistenza».***



# Limite del prezzo

## **Per il Costo/Efficacia vige l'obbligo del limite del 30% del prezzo?**

*L'articolo 95, comma 10-bis, del Codice, sembra confinare il limite del 30 per cento riservato al «punteggio economico» solo al criterio qualità/prezzo.*

*Malgrado questo si ritiene che tale limite sia applicabile anche in caso di costo/efficacia con riferimento al solo «prezzo» (inteso come costo di acquisizione o di costruzione) e non agli elementi di costo/efficacia che, ancorché traducibili in senso lato in contenuti economici, sono diversi dal prezzo. Del resto, diversamente opinando, si coinvolgerebbero anche gli elementi qualitativi di tutte le offerte che, sempre in senso lato, hanno comunque dei contenuti e dei costi economici.*



# Linee Guida ANAC

**Sono state emanate Linee Guida dall'ANAC per adottare questo strumento di valutazione dell'offerta?**

*La risposta è negativa. Attualmente gli unici riferimenti sono i decreti ministeriali del MIBACT e le molteplici FAQ che si pretendono di chiarimento pubblicate periodicamente dallo stesso.*

*ANAC si è limitata a richiamarne l'esistenza e l'applicazione nei bandi-tipo.*

*Vista l'eccessiva prolissità dei decreti ministeriali, il loro infimo livello di chiarezza espositiva, eventuali Linee guida di ANAC sul punto sono tutto meno che auspicabili.*



# Assegnazione dei punteggi

## **Quali possono essere i criteri da inserire nel costo/efficacia? Quale margine di discrezionalità c'è nell'assegnazione dei punteggi?**

*Il primo criterio o elemento «cardine» del costo/efficacia è il «costo di acquisizione del bene, il costo di costruzione dell'opera, il corrispettivo per la fornitura del servizio» è inteso cioè come il classico «prezzo» comune di norma a tutti i criteri di affidamento.*

*Molti elementi del costo/efficacia si sovrappongono più o meno parzialmente e in alcuni casi coincidano, con i criteri ambientali (costi di utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse, di manutenzione, di raccolta, smaltimento e riciclaggio).*

*È possibile anche introdurre i costi imputati alle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, altri costi di attenuazione dei cambiamenti climatici ecc.*

# Assegnazione dei punteggi

*Si tratta di elementi la cui individuazione e inquadramento non è sempre univoca e applicabili solo in relazione stretta alla tipologia di appalto.*

*Ad esempio negli appalti di servizi il «ciclo di vita» perde rilievo.*

*Quanto alla discrezionalità, è molto ampia nella determinazione preventiva dei pesi da attribuire ai vari criteri (sempre nel rispetto del principio di ragionevolezza), è nulla nella fase di assegnazione, nel senso che l'attribuzione dei punteggi è sottratta a valutazioni discrezionali ma avviene mediante formule aritmetiche note a tutti i concorrenti sin dalla pubblicazione del bando.*



# Ciclo di vita (1)

**Quali risparmi in termini di consumo possono essere inseriti nella valutazione del costo del ciclo di vita? Solo quelli dell'opera e/o del servizio o a anche quelli collegati all'esecuzione (trasporto, km zero ecc.)?**

*Tutti quelli indicati nel quesito possono trovare allocazione all'interno del rapporto costo/efficacia. Da notare che nei lavori e nelle forniture quelli collegati all'esecuzione sono di minor impatto temporale ma verificabili «work in progress», mentre quelli durante il ciclo di vita post-esecuzione oltre che di difficile verifica spesso non hanno più un esecutore da perseguire in caso di inadempimento.*



## Ciclo di vita (2)

**È possibile allegare documenti a comprova dei requisiti richiesti per la valutazione dell'efficacia dell'offerta in relazione al ciclo di vita?**

*Di norma l'offerta tecnica, anche sotto i profili relativi agli elementi connessi all'efficacia, si riduce a relazioni e dichiarazioni (comunque vincolanti e fonte di responsabilità dell'offerente) che sono cristallizzate nel contenuto di merito e riversate nel contratto unitamente agli elementi di prova concreta fornita dall'aggiudicatario.*



## Ciclo di vita (2)

***Non si può escludere però, quindi si deve considerare possibile, che la Stazione appaltante richieda la prova delle condizioni degli elementi di efficacia proposti in offerta (sempre che ciò sia possibile oggettivamente nella pratica: ad esempio il futuro consumo annuo di energia, la durata pluriennale di un impianto o di un materiale, la percentuale di recupero o riciclaggio non potranno essere «provati» in senso stretto ma solo dichiarati o in altri casi, certificati da ente terzo. Purché non costituisca un ostacolo irragionevole alla partecipazione, tale comprova può essere chiesta agli offerenti in fase di offerta a corredo della stessa (in applicazione estensiva dell'art. 68, commi 7 e 8, del Codice); oppure può essere chiesta all'offerente individuato nella proposta di aggiudicazione, subordinando la successiva aggiudicazione alla comprova, oppure all'aggiudicatario subordinando alla stesa comprova la stipula del contratto.***



# Formule di applicazione

## Quali sono le formule per applicare il criterio del costo/efficacia?

*Le formule sono le classiche di tipo switch (on/off) per gli elementi che rispondono solo alla domanda «è presente/non è presente» e di proporzionalità tra i diversi valori offerti dai concorrenti; proporzionalità che può essere espressa per «scaglioni di valori soglia» oppure mediante semplice interpolazione lineare.*

*Esempio di elemento del primo tipo è il possesso di una determinata certificazione:  
Peso **2**; possesso della certificazione  $(1 \times 2) = \mathbf{2}$ ; assenza della certificazione  $(0 \times 2) = 0$ ,  
senza interpolazioni o graduazioni.*

# Formule di applicazione

***Esempio di proporzionalità per «scaglioni di valori soglia»:***

***utilizzo di materiale riciclato, peso 10:***

***Scaglioni: 100% / => 80% < 100% / => 60% < 80% / => 40% < 20% / => 0 > 20%***


***Punteggio: 10 x scaglione di riferimento desumibile dall'offerta***

***Punteggio: 10 / 8 / 6 / 4 / 2 / 0***

***Esempio di proporzionalità per «interpolazione lineare»:***

***utilizzo di materiale riciclato, peso 10:***

***Punteggio: 10 x MRx / MRmax dove MRx è la percentuale di materiale riciclato previsto dalla singola offerta e MRmax è la percentuale di materiale riciclato della migliore tra tutte le offerte.***



# Question Time: il Criterio Qualità/Prezzo



# Lavori aggiuntivi

**L'offerta tecnica prevede lavori aggiuntivi, la commissione non può tenerne conto, la pesatura senza la parte in più è valutabile?**

*Si tratta dell'applicazione dell'art. 95, comma 14-bis, del Codice, il quale non tratta di «lavori» aggiuntivi bensì di «opere» aggiuntive. L'art. 3, comma 1, lettera pp), del Codice, definisce «opera» il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplici una funzione economica o tecnica. Quindi parrebbe che opera (e quindi nella sottospecie di opera aggiuntiva non ammessa) sia un concetto più ampio di lavori aggiuntivi.*

*Tale definizione non può essere distorta arbitrariamente tanto da porre nel nulla la previsione del citato comma 14-bis, ma va comunque tenuta in debita considerazione.*

# Lavori aggiuntivi

***Tornando alla domanda originaria, la risposta non può essere netta in quanto dipende dalle diverse circostanze e condizioni nelle quali versa l'offerta tecnica e dalla disciplina che ne è stata data nella documentazione di gara. Gli scenari possibili sono molteplici e se ne indicano una parte che rappresentano i casi più comuni, con la raccomandazione che nulla può essere generalizzato, dovendosi riferire e adeguare le conclusioni alle singole fattispecie.***

***- se i lavori aggiuntivi costituiscono «varianti» e la documentazione di gara non ha autorizzato le varianti (art. 95, comma 14), l'offerta è esclusa (configurando una lesione della par condicio e anche perché non è ammissibile «ridurre» d'ufficio l'offerta tecnica allo scopo di eliminare i lavori in variante);***



# Lavori aggiuntivi

- *se i lavori aggiuntivi comportano la necessità di acquisire nuovi atti di assenso e tale condizione è vietata, l'offerta è esclusa (anche in questo caso non è possibile «ridurre» d'ufficio l'offerta tecnica allo scopo di eliminare i lavori in variante per rispettare la condizione di mantenimento in essere degli atti di assenso);*
- *se i lavori aggiuntivi sono in contrasto con norme di legge o di regolamento, o norme tecniche vincolanti, vale quanto detto appena sopra;*
- *se i lavori aggiuntivi non costituiscono «varianti» nel senso che si tratta di aggiunte tecnicamente tollerabili ad elementi costruttivi già previsti e non configurano un «aliud pro alio» la loro possibile valutazione deve essere vista caso per caso (il confine tra le fattispecie non è ben definito e solo una nutrita ricostruzione giurisprudenziale e la competenza tecnica può stabilirlo con accettabile approssimazione);*



# Lavori aggiuntivi

***Molto dipende anche dalla metodologia di individuazione dei criteri di valutazione: ad esempio un nuovo impianto fotovoltaico sarà considerato senz'altro opera aggiuntiva; ma nell'ambito del criterio «potenziamento dell'efficacia degli impianti relativi ad energie alternative» un ampliamento modesto dell'impianto fotovoltaico potrebbe essere valutato positivamente anche se oggettivamente si tratta di una «aggiunta». Un nuovo elemento autonomo di isolamento termico è un lavoro aggiunto, ma se offerto nell'ambito del criterio «misure passive di miglioramento/massimizzazione dell'efficienza energetica» potrà essere valutato in quanto non «opera nuova» anche se voce di nuova introduzione, in quanto geneticamente funzionale ai criteri di offerta.***



# Lavori aggiuntivi

***Tornando ancora alla domanda originaria, è difficile immaginare un'offerta che «prevede lavori aggiuntivi» che la commissione deve ignorare e contemporaneamente una parte valutabile «al netto» della parte aggiunta.***

***Una pensilina di protezione o la pavimentazione del vialetto di accesso, anche se lavori aggiuntivi, potranno essere valutati se il bando prevedeva l'elemento di valutazione «miglioramento della viabilità pedonale, modernizzazione a razionalizzazione degli accessi all'edificio»; si tratterebbe in astratto di lavori aggiuntivi, ma non incorrerebbero nel divieto di valutazione del comma 14-bis in quanto non opere aggiuntive bensì strumentali e accessorie (senza autonomia funzionale) alle previsioni progettuali. È essenziale che siano comunque incardinate in un criterio di valutazione.***



# Lavori aggiuntivi

*Non affrontiamo i casi particolari dove le opere aggiuntive non sono offerte «spontaneamente» dai concorrenti ma sono proprio richieste espressamente tra gli elementi dell'offerta tecnica: senza il caso paradossale del bando per la costruzione della scuola dove erano previsti 20 punti per chi costruiva anche la palestra (non prevista o solo ipotizzata nel progetto a base di gara, si è visto anche questo), era comune l'attribuzione di punti a chi forniva l'impianto fotovoltaico.*

*Qui non si tratta di valutare o meno un'opera aggiuntiva valutabile, si tratta proprio di illegittimità del bando di gara, quantomeno per eccesso di potere.*



# Offerte migliorative

## **Offerte migliorative: quali sono i limiti e quale la discrezionalità alla luce della d.lgs. n. 50 del 2016?**

*Le offerte migliorative (ontologicamente diverse dalle «varianti» ex art. 95, comma 14, del Codice) hanno solo tre limiti: il peso complessivo non inferiore a 70 punti (per differenza dal massimo di 30 ammesso per l'offerta economica), la connessione con l'oggetto dell'appalto e il limite principe che assorbe anche la condizione precedente: quello della ragionevolezza (intesa sia come ragionevolezza sotto il profilo tecnico che della logica comprensibilità e applicabilità) che poi è l'unico sindacabile in sede di contenzioso amministrativo.*

# Offerte migliorative

***Quanto alla discrezionalità è massima, con il solo obbligo che i criteri di valutazione siano connessi all'oggetto dell'appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita (col corollario: compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio o in una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se non sono parte del contenuto sostanziale) ex art. 95, comma 11, del Codice.***

***Ulteriore limite è il divieto di confondere i requisiti di ammissione con i criteri di valutazione, anche se tale confine da alcuni anni è attenuato e reso più labile quando taluni aspetti dell'attività dell'offerente possono «illuminare» la qualità dell'offerta e lo specifico punteggio assegnato non incide in maniera rilevante sul punteggio totale.***

***(giurisprudenza prevalente; esemplare Consiglio di Stato, sez. V, 22 ott. 2018 n. 6026)***



# Progetti migliorati

## **È realmente consigliabile l'OEPV? I progetti migliorati devono essere esecutivi in sede di gara d'appalto?**

*In disparte i numerosi casi in cui è obbligatoria, l'offerta secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo è consigliabile solo a due condizioni:*

- quando la stazione appaltante può aspettarsi con apprezzabile evidenza, che l'offerente possa dare un qualche interessante contributo originale, innovativo o inesplorato nella progettazione a base di gara;*
- quando la progettazione a base di gara ha oggettivamente uno spazio di miglioramento tecnico valutabile (cosa difficile da riscontrare in una progettazione esecutiva che dovrebbe essere perfetta e cantierabile).*



# Progetti migliorati

***In presenza di un progetto completo, cantierabile oggettivamente non migliorabile, che già risponde in pieno alle esigenze dell'amministrazione, l'offerta tecnica può dequalificarsi in una finzione giuridica se non in una vera e propria burla.***

***Quanto alla seconda parte, la risposta è affermativa, anche se non esiste una rappresentazione dell'esecutività unica e generalizzata: i miglioramenti offerti devono essere illustrati compiutamente secondo le modalità previste per la progettazione esecutiva ma, nella realtà devono essere costituiti da elaborati grafici, relazioni, calcoli o altri mezzi idonei a renderli percepibili e comprensibili dalle parti (commissione, RUP, direzione dei lavori, impresa, collaudatori) ed evidenziare gli scostamenti dal progetto esecutivo a base di gara, il tutto senza intermediazioni interpretative.***



# Punteggi tecnici (1)

## **È sempre obbligatoria la riparametrazione dei punteggi tecnici?**

*Se gli elementi di valutazione (e i relativi pesi) sono ripartiti in sub-elementi (e sub-pesi) si ritiene che la riparametrazione cosiddetta di «primo livello» o «relativa» ovvero la riconduzione al coefficiente intero di «1» dei sub-elementi all'elemento «padre» sia sempre dovuta; ciò per ragioni di coerenza di mantenimento di un equilibrio tra i diversi elementi di valutazione. Resta comunque opportuno che sia segnalata nella documentazione di gara.*

*Diverso il caso della riparametrazione cosiddetta «di secondo livello» o «assoluta».*



# Punteggi tecnici (1)

***Quest'ultima consiste nell'assegnare il punteggio complessivo previsto per l'offerta tecnica (ad esempio 70) all'offerta tecnica migliore (che ha raggiunto un punteggio superiore a quello delle altre offerte, ad esempio 68) che non ha ottenuto direttamente il punteggio complessivo. Ovviamente le altre offerte saranno riparametrate in proporzione. In assenza di questa ultima riparametrazione i punteggi assegnati restano immutati e resta immutata la graduatoria delle offerte tecniche.***

***Tale riparametrazione è facoltativa e lasciata all'autonomia della stazione appaltante la quale, tuttavia, deve esprimere la relativa scelta indicandola esplicitamente nella documentazione di gara (giurisprudenza univoca e costante).***



## Punteggi tecnici (2)

**Da quando è obbligatoria la ripartizione del punteggio tra offerta tecnica ed economica?**

*Da quando in che senso?*

*In senso storico «da sempre» una volta che sia scelto il criterio dell'offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo (quella che in precedenza era definita «economicamente più vantaggiosa»).*

*In senso procedimentale la ripartizione almeno negli elementi fondamentali (X per la parte tecnica e Y per la parte economica) nella formazione della determina a contrattare, alla quale l'art. 32, comma 2, demanda i criteri di selezione.*



## Punteggi tecnici (2)

***Sempre in senso procedimentale la ripartizione, nel dettaglio dei singoli elementi e pesi (e preferibilmente ulteriormente segmentati in sub-elementi e sub-pesi) deve essere definita nella documentazione di gara.***

***In caso di concessione potranno essere omessi i pesi, motivando circa la loro oggettiva indeterminatezza preventiva, a condizione che sia indicato l'elenco decrescente degli elementi di valutazione (artt. 95, comma 9, primo periodo, e 173, comma 1, del Codice).***

***La ripartizione potrà ovviamente essere omessa nelle gare (eccezionali) dove la competizione si svolge solo sulla qualità dove il prezzo posto a base di gara resta fisso e invariabile (art. 85, comma 7, del Codice e art. 67, paragrafo 2, secondo comma, della Direttiva 2014/24/UE).***



# Aspetti qualitativi

**Quali possono essere gli aspetti qualitativi da valutare in caso di appalto comprensivo del progetto esecutivo e dell'esecuzione dei lavori da aggiudicare con OEPV?**

*Nel caso del cosiddetto «appalto integrato» gli elementi da valutare (e i conseguenti criteri) dovranno essere dosati con equilibrio tra quelli connessi alla progettazione e quelli connessi all'esecuzione dei lavori, secondo l'apprezzabile valutazione e sensibilità degli organi tecnici della stazione appaltante e l'importanza degli obiettivi perseguiti dalla stazione appaltante.*



# Aspetti qualitativi

*Di norma, trattandosi di procedura incardinata su un progetto posto a base di gara a livello di «progetto definitivo», se non vi è un elevato spazio di miglioramenti, di innovazioni (o di eventuali varianti e, men che meno, di aggiunte di cui si è trattato in precedenza), i criteri di valutazione saranno prevalentemente (fino ad essere quasi esclusivamente) connessi all'esecuzione, ovvero al «prodotto finale» del contratto, cioè all'opera in quanto tale, più che alla progettazione che è invece solo uno «strumento» per il conseguimento del prodotto finale finalizzata solo a creare i presupposti e le condizioni affinché l'opera soddisfi al meglio le esigenze e gli obiettivi perseguiti dall'amministrazione appaltante.*



# Nomina della Commissione

## Chi deve nominare la Commissione di gara e come si compone?

*Il Codice abrogato disponeva che la commissione fosse «nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto». Nel nuovo codice una simile disposizione è mantenuta solo all'art. 216, comma 12, per il solo periodo transitorio, senza alcun cenno per il periodo a regime (a partire dal 15 gennaio 2019) sul presupposto, parzialmente fuorviante, della competenza di ANAC nella gestione dell'Albo dei commissari.*

# Nomina della Commissione

***In realtà la nomina spetta sempre al dirigente (o al funzionario apicale in assenza di dirigenza) secondo i principi generali di competenza (art. 107 del TUEL per gli enti locali), con la limitazione della scelta (concetto che non coincide con la nomina) tramite sorteggio pubblico nell'ambito di una short list comunicata da ANAC tra gli iscritti all'Albo di cui all'art. 78 del Codice.***

***Fermo restando che il Presidente deve essere sempre e in ogni caso nominato facendo ricorso alla lista comunicata dall'Autorità (Linee guida n. 5, paragrafo 3 delle Premesse), in caso di appalti di servizi e forniture sottosoglia o lavori di importo inferiore a un milione di euro che non presentano particolare complessità, la stazione appaltante può nominare uno o più componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente.***

Per info contattaci a:

 [webinar@asmel.eu](mailto:webinar@asmel.eu)

 800 165654

 [www.asmel.eu](http://www.asmel.eu)

**Grazie  
per  
la  
partecipazione!**